



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 103 DEL 23/12/2020

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICA ARTT. 23 E 30.**

In data odierna, 23 dicembre 2020, alle ore 21:20, presso il palazzo municipale, nelle forme previste dallo svolgimento della seduta in modalità a distanza, secondo i criteri di funzionamento disciplinati dalla disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 6365 del 17 aprile 2020, ha inizio la seduta del Consiglio comunale, convocata per le ore 21:00, in sessione ordinaria.

Al momento dell'appello nominale effettuato dal Segretario generale a inizio seduta risultano presenti ed assenti i consiglieri:

BAGNI ANGELA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente

MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Presente
CAMBI CRISTIANA	Presente
PUCCI LUCIANO	Presente
BANDINI EMMA	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
BRANDI ILARIA	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Presente
PICCINI PAOLA	Presente

Presenti: N.17

Assenti: N.0

Il consigliere Nicola Montemurro assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i consiglieri: Capaccioli, Pucci e Giovannini.

Partecipa il segretario generale, dott. Marco Ciancaglini, incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Gorini e Lari. Alle ore 21:40 entra l'assessore Di Giovanni. Pertanto, tutti gli assessori sono presenti alla discussione ed alla votazione del presente punto all'ordine del giorno.

Ai sensi della disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 6365 del 17 aprile 2020, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dalla citata disposizione e nel rispetto dell'art. 97, DLGS 267/2000.

In particolare il Segretario generale attesta che:

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza Google Meet, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;
- Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all'ordine del giorno della seduta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento.

Il Proponente: LARI MASSIMO

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA

Il Redattore: VANNUZZI ALESSANDRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 disciplinano l'applicazione della TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con deliberazione C.C. n.4 del 13/01/2017 e s.m.i.;
- il comma 684 dell'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce che il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare la dichiarazione del tributo TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
- il comma 1 dell'art. 30 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, stante il disposto di cui al sopradetto art. 1 comma 684 della Legge 147/2013 , recita : *“La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati ”* ;

Considerato che:

- la Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 2/DF-2019 ha chiarito che il Comune, nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare, è legittimato a modificare il termine di presentazione della dichiarazione TARI fissando , ai sensi e per gli

effetti del stabilire un termine diverso, rispetto al 30 giugno dell'anno successivo, per la presentazione della dichiarazione ;

- si ritiene, pertanto, opportuno adeguare il regolamento comunale al recente intervento legislativo, al fine di monitorare il corretto adempimento della presentazione della dichiarazione tari da parte dei contribuenti e, per l'effetto, del ritiro del necessario kit per la raccolta differenziata in termini più adeguati per un controllo del corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio;
- si ritiene , allo scopo, di modificare la data della presentazione della dichiarazione tari dal 30 giugno dell'anno successivo, con un termine di dieci giorni dalla data di inizio del possesso o dalla detenzione, dalla variazione o dalla cessazione dei locali per cui è previsto l'obbligo dichiarativo e, per l'effetto, di modificare il comma 1 dell'art. 30 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI come da prospetto a raffronto sotto riportato riepilogativo delle modifiche apportate con il presente atto ;
- una previsione regolamentare in tal senso consentirà un aggiornamento continuo delle posizioni tributarie, senza dover attendere l'anno successivo, garantendo allo stesso modo una riduzione dei tempi per l'attività di controllo e accertamento;
- l'articolo 3 della legge 27/07/2000, n. 212 (rubricata "Statuto del contribuente") dispone che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. ";
- la modifica regolamentare relativa alla riduzione del termine previsto per l'adempimento dichiarativo TARI deve rispettare il principio di cui sopra, per cui è necessario prevedere che tale modifica dovrà produrre effetti per gli obblighi che sorgeranno soltanto successivamente al 1 gennaio 2021;
- si ritiene necessario modificare lo stesso art. 30 ad oggetto "Contenuto e presentazione della dichiarazione" mediante l'introduzione al comma 2 della seguente precisazione atta a chiarire ai contribuenti interessati che gli effetti della dichiarazione non possono essere retroattivi " *La dichiarazione di cui al comma 1 originaria, di integrazione o di variazione non ha effetti retroattivi. In caso di dichiarazione di variazione per la diminuzione delle superfici già dichiarate, gli effetti di tale dichiarazione decorrono dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione stessa.*" ;
- allo scopo di un miglior monitoraggio delle riduzioni per le utenze domestiche, si ritiene di far presentare ogni anno la dichiarazione per le abitazioni tenute a disposizione per uso

stagionale e, pertanto, di modificare il comma 2 dell'art. 23 "Riduzioni per le utenze domestiche" come indicato nel sotto riportato testo a raffronto;

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p>	<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro il termine di dieci giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</p> <p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 originaria, di integrazione o di variazione non ha effetti retroattivi. In caso di dichiarazione di variazione per la diminuzione delle superfici già dichiarate, gli effetti di tale dichiarazione decorrono dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione stessa.</p> <p>3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p>

<p>Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza</p>	<p>Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza</p>
--	--

<p>delle condizioni di fruizione a condizione che l'utente attesti tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto e altresì rilevabile dal consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia relativi all'utenza in oggetto.</p>	<p>delle condizioni di fruizione a condizione che l'utente attesti tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare ogni anno, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto e altresì rilevabile dal consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia relativi all'utenza in oggetto.</p>

- l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali è condizionata all'avvenuta pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di emendamento alla seguente proposta di delibera, a firma del Sindaco Bagni, prot. n. 21.530 del 22/12/2020, e relativo parere tecnico (ALLEGATO B);

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, l'emendamento è approvato;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dal prospetto di raffronto sotto riportato, come emendato (ALLEGATO B):

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p>La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.</p> <p>La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p>	<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati, entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dieci giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa per le nuove utenze o, comunque, per utenze sprovviste del kit per la raccolta differenziata; • sessanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa in tutti gli altri casi (subentri o comunque per utenze già provviste del Kit per la raccolta differenziata). <p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 originaria, di integrazione o di variazione non ha effetti retroattivi. In caso di dichiarazione di variazione per la diminuzione delle superfici già dichiarate, gli effetti di tale dichiarazione decorrono dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione stessa.</p> <p>3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue</p>

	<p>un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p>
<p>Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione a condizione che l'utente attesti tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto e altresì rilevabile dal consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia relativi all'utenza in oggetto.</p>	<p>Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione a condizione che l'utente attesti tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare ogni anno, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto e altresì rilevabile dal consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia relativi all'utenza in oggetto.</p>

2. di approvare, per l'effetto, il nuovo testo regolamentare, di cui all'Allegato B), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;
4. di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Vannuzzi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del DLGS 267/2000, considerata la necessità di approvarle modifiche al Regolamento TARI.

Informazioni

Efficacia

La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazione

La delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente.

La delibera è comunicata all'Ufficio Unico.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MONTEMURRO NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

II SEGRETARIO

CIANCAGLINI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.2847

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICA ARTT. 23 E 30

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 15/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.2847

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICA ARTT. 23 E 30

Il responsabile del settore Tributi esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 15/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 103 del 23/12/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICA ARTT. 23 E 30.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 29/12/2020 al 13/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 29/12/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)